



## **COMUNE DI ACQUI TERME**

### **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**ORDINANZA N. 30 DEL 02/05/2020**

#### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- **VISTI**
- il D.P.C.M. in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. I del citato D.P.C.M. relativo a "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia";

- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che all'art.1 comma 1, punto 1) dispone fino al 25 marzo 2020 la chiusura dei mercati, "salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";
- il D.P.C.M. del 22.03.2020 ;

**VISTI da ultimo:**

il D.P.C.M. in data 10.04.2020 che proroga al 3 maggio 2020 le misure di contenimento di cui ai provvedimenti dianzi citati il Decreto della Regione Piemonte n.43 del 13.04.2020 con il quale, al punto 11, si prevede che "...i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento".

**RILEVATO CHE:**

- le uscite devono essere limitate e giustificate come previsto dalla vigente normativa in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- l'approvvigionamento alimentare è sempre garantito;

**VALUTATA** l'esigenza di riavviare l'attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica, e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente potenziale contagi;

**Ritenuto** pertanto di riaprire il mercato settimanale alimentare nella giornata di martedì 05 maggio p.v. nelle aree di Piazza Orto San Pietro, Piazza Maggiore Ferraris e Piazza Addolorata – sagrato antistante la chiesa della Addolorata - al fine di ridurre al minimo le possibilità di assembramento;

**VISTO** l'art.32 della legge 833/1978;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 07.08.1990 n.241

**RICHIAMATO** l'art. 50 del D.L.G.S. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

**DISPONE**

1. La riapertura del mercato settimanale alimentare nella giornata di martedì 05 maggio p.v. nelle aree di Piazza Orto San Pietro, Piazza Maggiore Ferraris e Piazza Addolorata – sagrato antistante la chiesa della Addolorata - al fine di ridurre al minimo le possibilità di assembramento;
2. Gli esercenti presenti dovranno adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dalla normativa vigente;
3. Qualora vengano confermate le normative nazionali e regionali in materia di spostamenti e contenimento dell'epidemia in corso, l'operatività dei mercati resterà invariata.
4. Alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunali è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

### **INFORMA E AVVERTE CHE**

- In caso d'inettemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente saranno applicate le norme vigenti in materia, come previsto dai decreti ministeriali citati in premessa e dalle normative collegate;
- Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.
- In caso di perduranti criticità il mercato verrà chiuso.

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza venga trasmessa:

- a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale di Acqui Terme;
- all'albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione

### **INFORMA INOLTRE CHE**

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del Codice di Procedura Civile;
- che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDAGO

Lorenzo Giuseppe Lucchini

